



Milano,10 luglio 2000.....

CIRCOLARE N. 6

RACCOMANDATA

Alle SOCIETA' della
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
LORO SEDI

Tornei e gare amichevoli organizzati dalle Società

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società sull'osservanza puntuale e precisa degli adempimenti previsti dalle norme in vigore del Regolamento che regolano l'attività agonistica amichevole delle Società.

1) TORNEI AMICHEVOLI

- a) Le Società che intendono organizzare Tornei devono presentare, per la preventiva approvazione, il relativo regolamento alla Lega almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio del Torneo. La Lega e la F.I.G.C., ognuna per la parte di propria competenza, devono, infatti, esaminare il regolamento e verificare, prima di approvarlo, che lo stesso non presenti norme in contrasto con i regolamenti federali ed internazionali.
- b) Quando al Torneo sia prevista la partecipazione di Società appartenenti a Leghe diverse dalla L.N.P., tali Società devono ottenere la preventiva autorizzazione dalla propria Lega di appartenenza.
- c) Per ogni Torneo organizzato da Società della L.N.P., la Lega farà richiesta alla C.A.N. A e B di designazione delle terne arbitrali occorrenti. Sarà discrezione della C.A.N. A e B provvedere direttamente o demandare l'adempimento ad altro organo tecnico.

/...

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

2) GARE AMICHEVOLI FRA SQUADRE ITALIANE

- a) Le Società che intendono organizzare gare amichevoli con squadre italiane sono tenute a richiedere alla Lega la prescritta autorizzazione, nonché l'invio della terna arbitrale, almeno **cinque** giorni prima della data fissata per la disputa della gara.
Le Società che partecipano a gare amichevoli organizzate da Società di altre Leghe devono richiedere, sempre nel termine di **cinque** giorni prima della gara, la prescritta autorizzazione, avendo cura di precisare se è richiesta anche la terna arbitrale.
In caso diverso, questa Lega riterrà la richiesta della terna arbitrale avanzata dalla Società ospitante e non segnalerà la gara alla C.A.N. A e B.
- b) Le Società che si trovano in trasferta per gare di Campionato o di Coppa Italia non possono disputare gare amichevoli che si svolgano ad una distanza **inferiore a 100 Km.** dalla città sede della gara ufficiale senza il preventivo benestare della Società ospitante della gara di Campionato o di Coppa Italia.

3) GARE AMICHEVOLI CON SQUADRE ESTERE

- a) Le Società che intendono disputare gare amichevoli con squadre estere sono tenute a presentare alla Lega richiesta di autorizzazione almeno **dieci** giorni prima della data fissata per la disputa della gara.
La Lega, ricevuta la richiesta, ne darà immediata notizia alla F.I.G.C., cui compete l'autorizzazione della gara
- b) In via eccezionale, e quando ciò sia giustificato dalla presenza in Italia della squadra estera, è consentito presentare la richiesta di autorizzazione alla Lega non oltre il termine massimo di **cinque** giorni precedenti la data fissata per la disputa della gara.

4) DISPOSIZIONI GENERALI

- a) I calciatori tesserati per Società della L.N.P. non possono partecipare a gare in squadre di Società estere senza la preventiva autorizzazione della Società di appartenenza e della F.I.G.C.
- b) E' fatto espresso divieto alle Società di far partecipare a gare o ad allenamenti calciatori tesserati per altre Società, o valersi di essi e degli altri tesserati per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione delle Società di appartenenza e della Lega, così come è fatto divieto ai calciatori ed agli altri tesserati di prestare la propria opera a favore di altre Società senza la preventiva autorizzazione della Società di appartenenza e della Lega.

5) CONCESSIONE IN DEROGA

Ricordiamo alle Società che le funzioni di Dirigente accompagnatore ufficiale, di Dirigente addetto all'Arbitro, di Medico sociale, di Allenatore, di Direttore tecnico e di Massaggiatore dovranno essere affidate solo a persone in possesso di regolare tessera federale valida per l'anno sportivo 2000/2001.

../...

Pertanto, le persone che non siano in possesso di tale tessera non avranno titolo per accedere nel recinto di giuoco.

Solamente per le gare in programma a tutto il 25 settembre 2000, i Medici sociali, gli Allenatori, i Direttori tecnici, i Massaggiatori ed i Dirigenti accompagnatori ufficiali, se già tesserati con la stessa qualifica ed a favore della stessa Società per il precedente anno sportivo **potranno entrare** nel recinto di giuoco ed assistere alla gara in panchina esibendo al Direttore di gara la tessera individuale per l'anno sportivo 1999/2000.

Con riferimento all'art. 71 punto 1/d N.O.I.F., **solamente per le gare in programma a tutto il 25 settembre 2000**, i calciatori, se già tesserati a favore della stessa Società per il precedente anno sportivo potranno essere identificati dall'arbitro, al fine di essere ammessi nel recinto di giuoco, attraverso l'esibizione della tessera rilasciata dalla scrivente Lega nella stagione sportiva 1999/2000.

Si fa affidamento, per la corretta applicazione di tale concessione in deroga, sul senso di responsabilità delle Società, peraltro sempre dimostrato.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Giorgio Marchetti)

